ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 27 GENNAIO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore 15,20, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Si dà atto che sono presenti i Consiglieri: Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano, invece, assenti il Presidente Avv. Galluffo Vito e il Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore.

Stante l'assenza del Presidente Avv. Vito Galluffo, presiede la seduta, in qualità di Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, l'Avv. Castiglione Giacoma, la quale, dopo aver verificato la regolarità della convocazione ed avere constatato la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comparizioni morosi contributo 2021;
2. Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
3. Pareri di congruità compensi professionali;
4. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
5. Domande di iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato;
6. Iscrizione Albo Avvocati;
7. Elenco speciale avvocati enti pubblici;
8. Cancellazione Albo Avvocati;
9. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
10. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
11. Pratica forense;
12. Iscrizione Sezione Speciale Avvocati Stabiliti (D. Lgs. 96/2001);
13. Iscrizione Elenco Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo;
14. Consiglio Nazionale Forense;
15. Fatture fornitori;
16. Varie.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente f.f. dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno riguardante la comparizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2021.

Il Consigliere Tesoriere riferisce di avere provveduto alla convocazione per la seduta odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29[6] della Legge 31/12/2012, n. 247, tramite lettera di convocazione trasmessa a mezzo p.e.c. e/o racc. a. r. – di tutti quegli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che risultavano non avere ancora versato il contributo di iscrizione per l'anno 2021:

========= omissis =========.

Si dà atto che tutti gli interessati, a seguito della convocazione, hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per il 2021, ad eccezione della Prat. Avv. abilitata al patrocinio ========= e della Prat. Avv. semplice =========.

Il Consiglio, preso atto che le racc. a.r. di convocazione del 12.01.2022 inviate alla Dott.ssa ========= e alla ========= risultano ad oggi in giacenza presso il competente ufficio postale e che pertanto non risultano perfezionate le notifiche degli avvisi di comparizione per la seduta di oggi in quanto le interessate non hanno provveduto a ritirare le raccomandate, ad unanimità, delibera di procedere a nuova convocazione della ========= e della ========= per la seduta del 24 marzo 2022 alle ore 15,00. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

****

§ In relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (ACCERTAMENTO IPOTESI INCOMPATIBILITÀ ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che, con riferimento alla prefissata audizione delle ore 15,00, l'Avv. =========, con pec del 25.01.2022, ha richiesto un rinvio per avvenuto contatto con soggetto risultato positivo al covid-19.

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dall'Avv. =========, delibera di rinviare l'audizione dell'Avv. ========= alla seduta del 10 febbraio 2022 alle ore 15,00. Manda alla Segreteria per le comunicazioni conseguenziali.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto all'ordine del giorno (RICHIESTE DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

****

Con riferimento al prossimo argomento in esame, il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare (n. 8 consiglieri presenti).

****

A) Con riferimento all'istanza N. 3122/2021 di prot. del 07/10/2021 – F13 C N. 15/2021 presentata dall'Avv. ========= per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore della Sig.ra =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Maria Orlando, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========= (Prot. N. 3122/2021 del 07/10/2021 – F13 C N. 15/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti della propria cliente Sig.ra =========, per l'assistenza professionale prestata in materia stragiudiziale civile ========= promossa =========.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura ed al valore dell'affare, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, nonché dell'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti

dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========= del compenso complessivo di **€** =========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

****

Si dà atto che alle ore 15,25 il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio rientra in aula consiliare e partecipa alla seduta (n. 9 consiglieri presenti).

****

B) Con riferimento all'istanza N. 3824/2021 di prot. del 01/12/2021 **F.13 P N. 18/2021** presentata dall'Avv. ========= per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Castiglione Giacoma, riferisce sull'attività istruttoria espletata ed esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========= (Prot. N. 3824/2021 del 01/12/2021 – F13 P N. 18/2021) **-** esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti =========, per l'attività professionale espletata nel processo

penale N. =========R.G. Trib. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. ========= del 12.11.2020;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia penale previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di **€** =========**,** come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

****

C) Con riferimento all'istanza N. 3887/2021 di prot. del 06/12/2021 – F13 P N. 19/2021 presentata dall'Avv. ========= per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Carlo Pugliese, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========= (Prot. N. 3887/2021 del 06/12/2021 – F13 P N. 19/2021) **-** visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali per le prestazioni svolte in favore del Sig. =========, nel processo penale n. ========= di R.G. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. ===== del 03.05.2021.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliese Carlo;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========= del compenso complessivo di **€** =========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del quarto punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 1130/2021 G.P., N. 1144/2021 G.P., N. 1146/2021 G.P., N. 1152/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

****

§ In relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/01/2022 dall'Avv. **Stella Andrea**, iscritto al n. 1011 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati

al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Stella Andrea**, nato a Erice (TP) il 14.03.1988, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

****

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19/01/2022 dall'Avv. **Morsellino Martina**, iscritta al n. 1009 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Morsellino Martina**, nata a Palermo il 18.09.1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Aiello Assunta**, nata a Erice (TP) il 12/01/1989;

Dott. **Ardagna Diego Davide**, nato a Erice (TP) il 26/03/1991;

Dott.ssa **Palermo Rossana**, nata a Erice (TP) il 10/09/1990;

Dott.ssa **Mannina Simona,** nata a Erice (TP) il 22/02/1989;

Dott. **Ruvolo Gaetano**, nato a Palermo il 25/05/1992;

Dott.ssa **Mazzarisi Mariantonietta**, nata a Erice (TP) il 21/05/1991;

Dott. **Bucaria Roberto**, nato a Erice (TP) il 26/10/1992;

Dott.ssa **Borruso Catherina**, nata a Palermo il 16/09/1980;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott.ssa **Aiello Assunta**, nata a Erice (TP) il 12/01/1989;

Dott. **Ardagna Diego Davide**, nato a Erice (TP) il 26/03/1991;

Dott.ssa **Palermo Rossana**, nata a Erice (TP) il 10/09/1990;

Dott.ssa **Mannina Simona,** nata a Erice (TP) il 22/02/1989;

Dott. **Ruvolo Gaetano**, nato a Palermo il 25/05/1992;

Dott.ssa **Mazzarisi Mariantonietta**, nata a Erice (TP) il 21/05/1991;

Dott. **Bucaria Roberto**, nato a Erice (TP) il 26/10/1992;

Dott.ssa **Borruso Catherina**, nata a Palermo il 16/09/1980;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario rende noto che, con pec del 13.01.2022, l'Avv. **Carini Francesca Maria**, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, ha comunicato che a far data dal 14.06.2021 il proprio rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in qualità di Dirigente Avvocato presso la U.O.C. Servizio Legale e Contenzioso è stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento della comunicazione nel fascicolo personale dell'iscritta.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 14/01/2022 dell'Avv. **Lombardo Michele**, nato a Trapani il 06/04/1931, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/12/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Lombardo Michele** è stato iscritto al N. 29 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 27/03/1958;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Lombardo Michele** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Lombardo Michele**, nato a Trapani il 06/04/1931, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/12/2021. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo dovuto all'Ordine per l'anno 2022.

Avverte l'Avv. **Lombardo Michele** *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e*

del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 17/01/2022 dall'Avv. **Lombardo Silvia**, nata a Palermo il 16/04/1988, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati e il contestuale esonero dal pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2022.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Lombardo Silvia** è stata iscritta al N. 922 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 05/04/2016;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Lombardo Silvia** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Lombardo Silvia**, nata a Palermo il 16/04/1988, dall'Albo degli Avvocati e dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo dovuto all'Ordine per l'anno 2022.

Avverte l'Avv. **Lombardo Silvia** *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Simone Paola**, nata a Salemi (TP) il 04/11/1997;

Dott.ssa **Cammarata Gaia**, nata a Erice (TP) il 19/09/1995;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Simone Paola**, nata a Salemi (TP) il 04/11/1997;

Dott.ssa **Cammarata Gaia**, nata a Erice (TP) il 19/09/1995.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11.01.2022 dal Dott. **Ippati Salvatore**, nato ad Alcamo (TP) il 24/09/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dall'11/01/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Ippati Salvatore** è stato iscritto al n. 2859 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 29/01/2019; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Ippati Salvatore** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Ippati Salvatore**, nato ad Alcamo (TP) il 24/09/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dall'11/01/2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13.01.2022 dalla Dott.ssa **Lombardo Ylenia**, nata a Erice (TP) il 17/09/1994, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 13/01/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Lombardo Ylenia** è stata iscritta al n. 2862 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare dell'11/02/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Lombardo Ylenia** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Lombardo Ylenia**, nata a Erice (TP) il 17/09/1994, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 13/01/2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.01.2022 dalla Dott.ssa **Aleccia Francesca**, nata ad Alcamo (TP) il 18/05/1982, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Aleccia Francesca** è stata iscritta al n. 2682 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/04/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la

Dott.ssa **Aleccia Francesca** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Aleccia Francesca**, nata ad Alcamo (TP) il 18/05/1982, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.01.2022 dal Dott. **Agosta Eugenio**, nato a Erice (TP) il 24/07/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Agosta Eugenio** è stato iscritto al n. 2891 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 16/01/2020; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Agosta Eugenio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Agosta Eugenio**, nato a Erice (TP) il 24/07/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.01.2022 dal Dott. **Scaglione Luca**, nato a Vimercate (MB) il 10/11/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.01.2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott.

Scaglione Luca è stato iscritto al n. 2921 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 25/06/2020; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Scaglione Luca** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Scaglione Luca**, nato a Vimercate (MB) il 10/11/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.01.2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.01.2022 dalla Dott.ssa **Pipitone Piera Marika**, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.01.2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Pipitone Piera Marika** è stata iscritta al n. 2827 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/05/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Pipitone Piera Marika** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Pipitone Piera Marika**, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.01.2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.01.2022 dalla Dott.ssa **Maggiore Giulia**, nata a Erice (TP) il 12/10/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Maggiore Giulia** è stata iscritta al n. 2825 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/05/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Maggiore Giulia** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Maggiore Giulia**, nata a Erice (TP) il 12/10/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.01.2022 dalla Dott.ssa **Caleca Francesca**, nata a Erice (TP) il 19/12/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* - con decorrenza dal 24.01.2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Caleca Francesca** è stata iscritta al n. 2658 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016; Ritenuto che la stessa è stata ammessa all'esercizio del patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* **-** dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 30/01/2018 (giuramento: 9 febbraio 2018); Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a

suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Caleca Francesca** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Caleca Francesca**, nata a Erice (TP) il 19/12/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 24.01.2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessata e alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.01.2022 dal Dott. **Palermo Salvatore**, nato a Erice (TP) il 17.10.1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 05/01/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Palermo Salvatore** è stato iscritto al n. 2903 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 27/02/2020; Ritenuto che lo stesso è stato iscritto nell'elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, con delibera consiliare del 13/05/2021 (giuramento: 27 maggio 2021); Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Palermo**

Salvatore è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Palermo Salvatore**, nato a Erice (TP) il 17.10.1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con decorrenza dal 05/01/2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria in sostituzione degli avvocati **Palermo Giovanni e Orlando Maria**, consequenziale all'autorizzazione concessa a suo tempo, facendo presente che l'eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessato, agli avvocati **Palermo Giovanni e Orlando Maria**, al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.01.2022 dalla Dott.ssa **Serraino Drago Maria Elena**, nata a Erice (TP) il 21/05/1985, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 24.01.2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Serraino Drago Maria Elena** è stata iscritta al n. 2718 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/07/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Serraino Drago Maria Elena** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Serraino Drago Maria Elena**, nata a Erice (TP) il 21/05/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 24.01.2022. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 13/01/2022 della Dott.ssa **Giannusa Francesca**, nata a Palermo il 10/09/1996, iscritta al N. 2960 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 01/10/2020 e ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio dell'Avv. Dara Sebastiano, la quale ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale - a decorrere dal 17/01/2022 - con la frequenza dello studio dell'Avv. Camarda Caterina. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini di cui alla richiesta.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 14/01/2022 con la quale la Dott.ssa **Pirrone Dalila**, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, iscritta al N. 2779 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2017, avendo interrotto il rapporto professionale con l'Avv. Gagliardo Massimo, ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. Rapisarda Orazio, con il quale proseguirà il percorso di studio e di approfondimento delle tematiche giuridiche. Pertanto, per effetto di quanto sopra, ha richiesto di essere autorizzata ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell'Avv. Rapisarda Orazio, rinunciando alla precedente autorizzazione in favore dell'Avv. Gagliardo Massimo.

Il Consiglio, letta la nota della Dott.ssa Pirrone Dalila, richiamate le delibere del 29/05/2018, del 30/01/2020 e del 23/09/2021 con le quali la dott.ssa **Pirrone Dalila** è stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo prima per conto dell'Avv. Lauria Baldassare, dopo per conto dell'Avv. Cangelosi Sergio e successivamente per conto dell'Avv. Gagliardo Massimo, a parziale modifica delle richiamate delibere, delibera di autorizzare la stessa ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 29/05/2018 - in sostituzione dell'Avv. **Rapisarda Orazio**, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n.

247, revocando ogni precedente autorizzazione. Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali.

****

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 13/01/2022 dall'Abogado **Palermo Salvatore**, nato a Erice (TP) il 17/10/1986, cittadino italiano iscritto come esercente presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tendente ad ottenere l'iscrizione nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Trapani ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Il Consiglio; Vista l'istanza ed esaminati i documenti allegati, che ritiene trovare conformi alle prescrizioni di legge; Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere l'Abogado **Palermo Salvatore**, nato a Erice (TP) il 17/10/1986, nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

L'avvocato europeo stabilito è tenuto al rispetto delle norme sulle incompatibilità (quali fissate dall'articolo 18 della legge professionale forense) e, in genere, di tutte le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione d'avvocato in Italia e non può utilizzare il titolo d'avvocato italiano. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione ovvero dichiarazione sostitutiva.

****

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 13/01/2022 della Dott.ssa **Giannusa Francesca**, nata a Palermo il 10/09/1996, iscritta al **N. 2960** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad

esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio: **Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra; **Ritenuto** che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **01/10/2020**; **Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)*; **Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; **Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica; **Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Giannusa Francesca**, nata a Palermo il 10/09/1996 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **Dara Sebastiano** e dell'Avv. **Camarda Caterina**, presso i quali svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità degli stessi anche se si tratta di affari non trattati direttamente dai medesimi, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.Per gli effetti di cui sopra, dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Giannusa Francesca**, nata a Palermo il 10/09/1996, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Avv. Dara Sebastiano e dell'Avv. Camarda Caterina.

****

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 21.01.2022, ha comunicato il rinnovo delle cariche elettive del C.N.F.: Presidente Avv. Maria Masi, Vice-Presidenti Avv. Corona Patrizia e Avv. Francesco Greco, Consigliere Segretario Avv. Capria Rosa e Consigliere Tesoriere Avv. Giuseppe Gaetano Iacona. Il Consiglio prende atto e da incarico al Presidente di esprimere la soddisfazione ed il gradimento del Consiglio per l'esito delle elezioni per il rinnovo del C.N.F..

****

§ Si passa, quindi, all'esame del quindicesimo punto all'ordine del giorno (FATTURE FORNITORI) e il Consigliere Tesoriere comunica che il Dott. Bonura Pietro, in data 18/01/2022, ha trasmesso n. 2 fatture relative alle competenze dovute per l'anno 2019 e per l'anno 2020 per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08. Le due fatture sono ambedue del medesimo importo di € 152,00, di cui € 122,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore, al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 30,00 da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Avv. Marabete Giuseppe, delibera di autorizzare il pagamento in favore del Dott. Bonura Pietro del complessivo importo imponibile dell**e** due fattur**e** per un totale di € 244,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente ritenuta d'acconto pari ad € 60,00, relativa all**e** fattur**e** in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto all'ordine del giorno (CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL TRIENNIO 2020/2022, APPROVATO CON DELIBERA DEL 30.01.2020) e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA, Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, comunica che, a norma dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C). Tuttavia, come stabilito dall'ANAC, con l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, e così come previsto dall'art. 3 comma 1-ter del d.lgs. 33/2013 introdotto dal d.lgs. 97/2016, è possibile adottare, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, un nuovo PTPC con modalità semplificate, confermando il PTPC già adottato e dando atto dell'assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti e di ipotesi di disfunzioni

amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

Il Consiglio, ritenuto di potersi avvalere dell'indicata ipotesi di conferma del PTPC in quanto sono sussistenti tutti gli indicati presupposti ovvero che nel corso del 2020 non si sono verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti e ipotesi di disfunzioni amministrative significative, ad unanimità,

delibera

di confermare per i motivi sopra esposti per l'annualità 2022, senza necessità di alcuna modifica, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, così come approvato con delibera del Consiglio del 30.01.2020 e di pubblicare la presente deliberazione della sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'Ordine.

****

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO	IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Orlando	Avv. Giacoma Castiglione